

# CORSO DI MANAGEMENT DELLO SPORT DI 1<sup>^</sup> LIVELLO



Rimini, 22 ottobre 2015

***Avv. Ernesto Russo***  
***russo@martinellirogolino.it***

# L'ORDINAMENTO SPORTIVO

## REQUISITI STATUTARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO SPORTIVO.

### L'ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

## FONTI LEGISLATIVE NAZIONALI IN MATERIA DI SPORT


- ✓ Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di "ordinamento sportivo"
- ✓ Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: Istitutiva del CONI (abrogata)
- ✓ Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242: Decreto Melandri
- ✓ Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15: Decreto Pescante
- ✓ Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
- ✓ Art. 90 legge 289/02: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

## CONI: D. LGS. N. 242/1999 ART. 2 – COMPITI CONI

---

- ✓ Cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale (**compito dei CNO delle altre nazioni**)
- ✓ Cura la massima diffusione della pratica sportiva
- ✓ Cura l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti
- ✓ Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport

# I SOGGETTI DELLO SPORT



## DIFFERENZE TRA FSN, DSA ED EPS

**FSN e DSA:** una per ogni disciplina sportiva.  
Mission: attività agonistica di vertice verticale.

**EPS:** ognuno organizza diverse discipline sportive.  
Hanno per fine la promozione l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate  
Attività promozionale di base orizzontale. Svolgono attività competitiva ma non possono assegnare titoli di campione d'Italia.

## LEGGE 91/81 ARTICOLO 2 – PROFESSIONISMO SPORTIVO

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo **oneroso** con carattere di **continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la **qualificazione** dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal **CONI** per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

# LA STRUTTURA DELLO SPORT IN ITALIA

Il Coni ha come finalità, tra le altre:  
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle Olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.  
Promuove lo sport in Italia



## **Sport professionistico**

viene svolto da società di capitali con scopo di lucro



Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro, sport equestri



## **Sport dilettantistico**

viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica



Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

Il Coni, gli Enti da questo riconosciuti, gli Enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le



## **Attività motorie e promozionali**

Possono essere svolte sia da soggetti non profit riconosciuti dal Coni, sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit



Palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, pre-parto, etc.



## ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMA 17

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) **Associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **Associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) **Società sportiva di capitali o cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

## ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMA 18

✓ Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) La denominazione;

b) L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

### **Problemi:**

- ✓ è obbligatoria la registrazione dello statuto?
- ✓ la sede legale completa di indirizzo?
- ✓ l'oggetto sociale – l'attività sportiva deve essere esclusiva ?
- ✓ concetto di lucro indiretto

# LUCRO INDIRETTO

## **Art. 10 comma 6 D. Lgs. 460/97**

Si considerano distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

## ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMA 18

- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile**;*
- f) ***l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;*
- g) ***le modalità di scioglimento dell'associazione**;*
- h) ***l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni***

### Problemi:

- ✓ Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- ✓ Natura del rendiconto economico - finanziario

## ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMI 18 BIS

### *(comma 18 – bis)*

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

**MANCA LA SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO**

**ELIMINATO L'OBBLIGO DELLA GRATUITA' DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI**

***DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004***

Ai sensi dell'art,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", **gli statuti** delle stesse, **oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali** e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

### Art. 29 – ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive

- 1) Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.....

Pertanto **tutte** le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali.

- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che **certifica** l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive **riconosciute dal Coni.**
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'**elenco** delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.



## IL REGISTRO CONI

- ✓ **Fonti normative:** art. 7, L. n. 186/2004 e delibera istitutiva **n. 1288 dell'11 novembre 2004** del Consiglio Nazionale del CONI.
- ✓ **Duplici valenza:** Stabilire uno strumento attraverso il quale **riconoscere ai fini sportivi** le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- ✓ Stilare **l'elenco** delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7, L. 186/2004, cioè quello che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

## TERMINI DI ISCRIZIONE

### Note Segretario Generale CONI 5/08/2010 e 7/12/2010

- ✓ Con delibera della Giunta Nazionale del CONI assunta nella riunione del 24/06/2010, ritenuti ormai maturi i tempi per fissare un termine perentorio per l'iscrizione al Registro, è stato previsto che **le associazioni e società sportive per cui quello in corso non fosse il primo anno di affiliazione dovessero obbligatoriamente iscriversi al Registro entro il 31 dicembre 2010.**
- ✓ Contestualmente, è stato sancito il termine di **90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle Federazioni**, Discipline Associate ed Enti di Promozione (di seguito congiuntamente "Federazioni") – ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo ove detta trasmissione dalle Federazioni al CONI avvenga negli ultimi 90 giorni della stagione sportiva – **per le associazioni e società di prima affiliazione.**

# RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI – QUESTIONI APERTE

- ✓ **Tesi** costitutiva (in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus) o **dichiarativa** ?
- ✓ L'Amministrazione Finanziaria può **disconoscere lo *status*** acquisito attraverso il controllo pubblicistico effettuato dal Coni?
- ✓ Che conseguenze ha il **mancato rispetto del termine** dei 90 gg.? Non potendo più essere riconosciuti definitivamente dal Coni per quella stagione sportiva si perde anche il riconoscimento provvisorio? Con efficacia *ex tunc* o *ex nunc*?
- ✓ Rapporti endofederali ed affiliazione a più enti.

# LE AGEVOLAZIONI FISCALI RISERVATE AD ASD E SSD

L'assoggettamento ad imposizione prescinde dall'esistenza o meno della finalità lucrativa.

- ✓ Art. 73 lett. a) → Società di capitali dilettantistiche o professionistiche, cooperative sportive dilettantistiche
- ✓ Art. 73 lett. c) → Associazioni riconosciute e non

## ENTI NON COMMERCIALI

**Sotto il profilo civilistico** non vengono dettati obblighi contabili per gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile.

- a) Gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese (art. 2214), pertanto le società di capitali dilettantistiche e le cooperative sportive dovranno attivare comunque la contabilità;
- b) L'art. 20 del C.C. prevede per le Associazioni l'obbligo di approvazione del bilancio, ma non della tenuta della contabilità;
- c) **l'art. 90 comma 18 prevede l'obbligo della approvazione del rendiconto economico - finanziario**

## CIRCOLARE MINISTERIALE N. 124/E DEL 1998

Il rendiconto annuale, (art. 90, comma 18, lett .f) l. 289/2002) **redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto**, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. **Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata** con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.

## L'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

- 1) Nel caso di sola **attività istituzionale** si parla di una contabilità libera ossia fondata su annotazioni riportate nel libro cassa
- 2) Nel caso di **attività commerciale** (obbligo di contabilità separata) oltre alle movimentazioni relative all'attività istituzionale è necessario adottare diversi regimi contabili



## LA CONTABILITA' SEPARATA

### NOZIONE

- 1) Il Comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:  
"Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere contabilità separata."

# REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ

### COMMA 1 ART. 148 TUIR

**Non è considerata commerciale** l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di **quote o contributi associativi** non concorrono a formare il reddito complessivo.

# REGOLA GENERALE DI COMMERCIALITÀ

## COMMA 2 ART. 148 TUIR

**Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali**, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di **corrispettivi specifici**, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

### ART. 148 COMMA 3 TUIR

*"per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **sportive dilettantistiche**, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici **nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti**, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e **dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali**..."*

# CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ

## COMMA 3 ART. 148 TUIR

### Profilo soggettivo

- associazioni politiche
- associazioni sindacali
- associazioni di categoria
- associazioni religiose
- associazioni assistenziali
- associazioni culturali
- **associazioni sportive dilettantistiche**
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona

## CHI SONO LE ASD/SSD

---

Possono oggi ritenersi associazioni o società sportive dilettantistiche ai fini dell'applicazione della presente norma gli enti collettivi che siano:

- ✓ costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- ✓ regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- ✓ iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

## CHI SONO LE ASD/SSD

A tali requisiti, che debbono tutti sussistere contemporaneamente, si uniscono quelli specifici previsti dalla norma in esame e cioè:

- ✓ Lo statuto redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata
- ✓ La previsione statutaria delle clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 TUIR
- ✓ L'invio del **modello EAS** (semplificato) fatto salvo per le associazioni che svolgano esclusivamente attività istituzionale

### ART. 148 T.U.I.R. (Comma 8)

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa .....
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, .....
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....



## PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGEVOLATE

---

Gli “utenti dei servizi” agevolati erogati dalle associazioni, possono essere raggruppati in tre categorie:

- 1) Gli iscritti, associati o partecipanti dell’associazione erogatrice del servizio
- 2) Le altre associazioni che svolgono la medesima attività facenti capo ad un’unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi associati o partecipanti
- 3) I tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali

## ISCRITTI, ASSOCIATI O PARTECIPANTI

### C.M. n. 124/98

*"E' appena il caso di precisare che l'attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 111 del Tuir (ora art. 148 n.d.r.)"*

### C.M. n. 12/09 in materia di modello EAS:

*"Si precisa che l'attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate"*

### R.M. n. 38/E del 17 maggio 2010

*"Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)"*


# CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ

## COMMA 3 ART. 148 TUIR

### Profilo oggettivo

#### 1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali

- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
- Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici



VALUTAZIONE ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA  
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)

# CONDIZIONE OGGETTIVA PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI

Pur verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rimane il problema della sussistenza dei requisiti oggettivi. In particolare quello della **inerenza agli scopi istituzionali dell'ente**.

Ossia non tutte le prestazioni di servizi a fronte delle quali l'associato o il tesserato versa un corrispettivo specifico possono essere ritenute defiscalizzate ma solo quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Agenzia delle entrate chiarisce, con la sua già citata R.M. n. 38/10 che deve trattarsi di "attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali" confermando l'orientamento già espresso con la anch'essa citata C.M. 124/98 dove ricordava che l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il "naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo".

## CASI

Volendo, pertanto, esemplificare, la R.M. 38/E 2010 ha escluso che l'utilizzo da parte degli associati (e/o dei tesserati) di una associazione o società sportiva, del **bagno turco** o dell'**idromassaggio**, a fronte del pagamento di un corrispettivo, possa essere ritenuto conforme alle finalità istituzionali in quanto le stesse possono *"essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività"*.

In questo filone, la giurisprudenza ha, ad esempio, più volte ritenuto comunque commerciale, da parte di una sportiva, l'esercizio di un **posto di ristoro**, proprio sul presupposto della non inerenza con le finalità istituzionali.

**Da qui ne discende l'importanza della corretta identificazione delle finalità associative all'interno dello statuto sociale.**

# PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÀ

## COMMA 4 ART. 148 TUIR

### Regola del comma 3 non si applica a

- ✓ **cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita**
- ✓ **somministrazione di pasti**
- ✓ erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- ✓ prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- ✓ prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- ✓ gestione di spacci aziendali e di mense
- ✓ **organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**
- ✓ gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- ✓ **pubblicità commerciale**
- ✓ telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

# REGOLE DEL TUIR E DEL DPR 633/72

## ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- ❖ QUOTE ASSOCIATIVE
- ❖ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- ❖ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ❖ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ❖ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- ❖ VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

### **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:**

- ❖ *SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*
- ❖ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)*

## ATTIVITA' COMMERCIALE

- ❖ PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- ❖ PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- ❖ CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ❖ ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ❖ ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- ❖ SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- ❖ *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*
- ❖ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI*
- ❖ VENDITA PRODOTTI
- ❖ CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

### **NON IMPONIBILE**

- ❖ OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- ❖ CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

# ATTIVITA' NON IMPONIBILI

**Non concorrono a formare  
il reddito complessivo**

**le raccolte  
occasional  
di fondi**

**i  
contributi  
pubblici**



## CONTRIBUTI PUBBLICI ART. 143

---

Sono esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte sul reddito i contributi che siano:

- ⇒ corrisposti da un'amministrazione pubblica
- ⇒ erogati a fronte di convenzione oppure in regime di accreditamento
- ⇒ relativi ad attività aventi finalità sociali
- ⇒ riferiti ad attività esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente

Soggetti a Iva

## RACCOLTE OCCASIONALI ART.143

Sono esclusi dalla tassazione i fondi pervenuti a seguito di:

- ⇒ raccolte pubbliche
- ⇒ effettuate occasionalmente
- ⇒ anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
- ⇒ in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni

Queste somme sono inoltre (cfr. D.Lgs. 460/1997, art. 2, c. 2):

- ⇒ escluse da IVA
- ⇒ esenti da ogni altro tributo

## I REGIMI CONTABILI

- 1) REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA
- 2) REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA
- 3) REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91**
- 4) REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR

## REGIME LEGGE 398/1991

### Forfetizzazione ai fini redditi

- ✓ reddito fiscale è pari al 3% dei proventi commerciali (criterio cassa)
- ✓ limite di € 250.000,00
- ✓ opzione (raccomandate siae – entrate)

### Forfetizzazione ai fini IVA

- ✓ 50% per proventi commerciali (anche le prestazioni pubblicitarie e da sponsorizzazione – D.Lgs. 175/2014 per prestazioni fatturate a fare data dal 13 dicembre 2015)
- ✓ 33% (1/3) per operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica

## REGIME LEGGE 398/1991

### Adempimenti contabili

- ✓ annotazione dei proventi commerciali su modello di cui al dm 11.2.1997
  
- ✓ annotazione separata nel modello
  - proventi non imponibili art. 25 c.1 l.133/99
  - plusvalenze patrimoniali
  - operazioni intra-ue (art. 47 dl 331/93)
  
- ✓ annotazione dei proventi commerciali con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo

## REGIME LEGGE 398/1991

### Adempimenti contabili

- ✓ versamento trimestrale dell'Iva entro giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento con **MODELLO F24 TELEMATICO**
- ✓ possibilità di compensazione orizzontale nel MOD.F24
- ✓ obbligo di conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto
- ✓ esonero dalla certificazione dei corrispettivi (art. 2 dpr 696/96)
- ✓ obbligo di fatturazione per alcuni proventi (pubblicità, sponsorizzazione, ecc.)

## REGIME LEGGE 398/1991

### Esoneri e obblighi dichiarativi

- ✓ esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili
- ✓ esonero dall'obbligo di presentazione dichiarazione Iva e comunicazione annuale dati Iva
- ✓ esonero dall'obbligo di compilazione modello studi di settore
- ✓ obbligo compilazione modello unico enti non commerciali (ENC)
- ✓ obbligo compilazione dichiarazione Irap (QUADRO IQ)

## ESCLUSIONE DALL' APPLICAZIONE DELLO «SPLIT PAYMENT»

Il meccanismo dello *split payment* disciplinato dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014) **prevede che in caso di prestazioni effettuate in favore di un ente pubblico questo, in quanto destinatario della fattura, non proceda più alla liquidazione diretta al fornitore dell'Iva ma provveda in via autonoma al pagamento della stessa.**

Inizialmente ritenuto applicabile anche agli enti che utilizzano il regime di cui alla L. n. 398/1991 che determinano forfettariamente l'Iva da versare e che in conseguenza di ciò non potevano più trattenere la percentuale di imposta che non erano tenuti a versare.

Con **la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo deve ritenersi **non applicabile ai soggetti che utilizzano regimi fiscali speciali ai fini iva quale quello di cui alla legge n. 398/91.**



# NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA DEI COMPENSI ASSOGGETTATI A RITENUTA

È stato approvato da parte dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello di **Certificazione Unica (CU) dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte** che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. N. 175/2014 (cosiddetto decreto "semplificazioni"), da quest'anno i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare ai percipienti e a **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.**

L'obbligo riguarda coloro che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte (redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, compensi occasionali ecc.) ma anche coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Sono altresì tenuti all'adempimento coloro che hanno corrisposto somme e valori che non hanno scontato la ritenuta fiscale perché al di sotto del limite di "franchigia" previsto dalla legge, come ad esempio, le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite di 7.500,00 euro.

## RENDICONTAZIONE E REGIME FORFETARIO EX LEGGE 398/91

*"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a euro 1.000,00 tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

*[L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398]*

## IL COMMA 2 DELL'ART. 37 LEGGE 242/2000

Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge n. 398/91, non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi commerciali conseguiti per un **numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno** e per un importo non superiore al limite annuo stabilito con decreto ministeriale (attualmente pari a **€ 51.645,69**; cfr: D.M. 10 novembre 1999):

**Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.**

Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

"

.....

*Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111*

*.....”(ora art. 148 comma VI)*

## DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMMA 4)

### ESONERO RITENUTA SU CONTRIBUTI

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la **ritenuta del 4 per cento** a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

# DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMMA 5)

## IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa

## DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMMA 6)

ESENTI IMPOSTA BOLLO ATTI CONI, FSN, DSA, EPS  
Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso  
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  
1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti  
parole:

*"e dalle federazioni sportive ed enti di promozione  
sportiva riconosciuti dal CONI"*



## DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMMA 8)

### SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI PUBBLICITA'

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche .....costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a **€ 200.000**, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA  
DILETTANTISTICA  
(COMMA 10)**

*IRAP*

All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "*delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi*" sono soppresse

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA  
DILETTANTISTICA  
(COMMA 11)**

*PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE*

*All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".*

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA  
DILETTANTISTICA  
(COMMA 11-BIS)**

*IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E PUBBLICITA'*

*Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato*

### ART. 1 COMMA 128 – FINANZIARIA 2006

La disposizione di cui al comma 11 bis dell'articolo 90 della legge 27/12/2002, n. 289 si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con **capienza inferiore ai tremila posti**, è esente dall'imposta di pubblicità...

## CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Importante ulteriore delucidazione sul punto arriva dalla nota del giorno 3 aprile 2007 prot. 1576/06 dell'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In risposta ad un quesito formulato vengono forniti due indicazioni di grande rilievo. Infatti, individuando la ratio della norma nel proposito di agevolare ogni forma di pubblicità, in qualunque modo realizzata, dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche, viene previsto espressamente che: "l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari che non riguardano specificatamente le società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi ma soggetti terzi".

## CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Inoltre l'amministrazione finanziaria ha ritenuto:  
*"riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all'esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluente la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso".*

## DETRAZIONE PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DA PARTE DI MINORENNI

- ✓ Detrazione del **19%** dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a **€ 210**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età **compresa tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
- ✓ Risparmio fiscale pari al massimo a €40 all'anno (19% di 210) per minore.
- ✓ Bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento indicante: a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo; b) la causale del pagamento; c) il tipo dell'attività sportiva svolta; d) l'importo pagato; e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva; f) codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.



## AGEVOLAZIONI FISCALI PER A.S.D.

- ✓ **defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati** a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso)
- ✓ **legge 398/91** (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare)
- ✓ **presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000**
- ✓ **esclusione da imposta sulla pubblicità** della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a **3.000 posti**
- ✓ detrazione del 19% dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a **€210**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa **tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla **pratica sportiva dilettantistica**

# **LA RETRIBUZIONE DELLE VARIE FIGURE OPERANTI IN FAVORE DI ASD/SSD: ASPETTI LAVORISTICI, PREVIDENZIALI E FISCALI**

## PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

---

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) – morte + invalidità permanente
- 5) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

## SITUAZIONE FINO AL 2000

**Fino al 2000** la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che **per la parte eccedente la fascia esente** (inizialmente £60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a £90.000 - £6 milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a £10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da **collaborazione coordinata e continuativa**.

# LA DISCIPLINA DEI COMPENSI AGEVOLATI AGLI SPORTIVI DILETTANTI DAL 2000

## SVILUPPO NORMATIVO

Legge n. 133/1999  
(art. 25)

Regolamento  
attuativo  
dell'art. 25

Legge n. 342/2000

prima definizione di  
*"compenso"* agli  
sportivi dilettanti

piena attuazione alla  
L. 133/99

modifica la disciplina  
introdotta con L.  
133/99

Effetto 01/01/2001

Colloca la disciplina dei compensi tra i *"redditi diversi"* nel TUIR  
(art. 67 definizione ed art. 69 trattamento fiscale)

## ART. 67 1° COMMA LETT. M) TUIR

*Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

...

*m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.*

- ✓ L'Agenzia delimita la disciplina dell' "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" a coloro che partecipano **direttamente** alla realizzazione di **manifestazioni** sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "*operano sui campi di gioco*" (es. *atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..*).

## ART. 35, COMMA 5 DECRETO C.D. *MILLEPROROGHE* (L. 14/2009)

---

Nelle parole "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono **ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.**



## ART. 69 2° COMMA TUIR

*Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **€ 7.500**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale*

# LA DISCIPLINA DEI COMPENSI AGEVOLATI AGLI "SPORTIVI DILETTANTI"

La tassazione ai fini IRPEF

Art. 25 L. 133/99

Compenso annuo Totale percepito	Aliquota Irpef (primo scaglione Irpef art. 11 TUIR)	Add. Regionale compartecipazione Risol. 106/2012
Fino ad € 7.500	Esente	Esente
Da € 7.500 Ad € 28.158,28	23% a titolo d'imposta	<i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i>
Oltre € 28.158,28	23% a titolo d'acconto	<i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i>

## ADEMPIMENTI DEL PERCETTORE

- ✓ Rilasciare, all'atto del pagamento, una **dichiarazione** con cui attesta al soggetto erogante eventuali compensi della stessa natura già percepiti nell'anno solare da altri soggetti al fine di consentire la verifica del raggiungimento del limite di franchigia.
- ✓ Il Ministero delle Finanze ha indicato che, nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola associazione sportiva dilettantistica, può sottoscrivere un'unica "**autocertificazione preliminare**", salvo tempestive rettifiche di aggiornamento.
- ✓ Ove il percettore non abbia altri redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione scatta solo ove i compensi eccedano i limite di € 28.158,28.

## ADEMPIMENTI DELL'ENTE SPORTIVO EROGANTE

- ✓ Ricevere la dichiarazione dal lavoratore al fine di poter correttamente operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500.
- ✓ Versare la **ritenuta** eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo.
- ✓ Rilasciare al percettore, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la **Certificazione Unica** (da inviare telematicamente entro il 7 marzo) che riepiloghi tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta ( fino ad € 7.500,00).
- ✓ Compilare la dichiarazione dei sostituti di imposta (**modello 770**), indicando per ciascun percettore l'ammontare di **tutte le somme erogate** con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate (dunque anche se inferiori ad € 7.500,00).
- ✓ Ai fini dell'Irap l'art.90 comma 10 della L. n.289/2002 considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all'art.67 comma 1 lett. m) TUIR.

### Art. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

*"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."*

## Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

Secondo la Direzione Normativa e Contenzioso, riconducendoli nel regime dei redditi diversi e nel regime fiscale agevolato già previsto per le prestazioni per "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", il comma 3 dell'art.90 avrebbe introdotto **particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:**

"quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione".

### **Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali**

La circolare prosegue, però, affermando che *“per quanto riguarda, invece, la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione”*.

**Può un rapporto di co.co.co. essere “di natura non professionale”? Può una collaborazione coordinata e continuativa consistere in una prestazione che non sia di lavoro (in quanto non è previsto il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali)?**

## ART. 67 1° COMMA LETT. M) TUIR

*Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

*m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.*



Mentre per cori, bande e filodrammatiche, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, la norma fa esclusivo riferimento a ***"prestazioni di natura non professionale"***, nel mondo dello sport dilettantistico ci si continua a rapportare con un dettato legislativo assai incerto che si continua a riferire all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ed alle collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

**Perché questo "doppio binario" tra prestazioni aventi il medesimo trattamento fiscale?**

### Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

*"Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i **compiti tipici di segreteria** di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".*

## CHI SONO I CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI?

✓ Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, credo si possa sostenere che si sia voluta agevolare la prestazione del **"dilettante" in campo** (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del **"dilettante" in segreteria** inteso come quel soggetto che, in assenza di specifica professionalità e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo da un punto di vista amministrativo.

✓ Il tutto senza alcun vincolo di orario o di presenza e ben potendo collaborare anche non assicurando una presenza costante presso la sede sociale ma prestando anche parte dell'attività da casa propria e percependo per questo un rimborso forfettario (o compenso) per il tempo dedicato e l'attività svolta in via non professionale in favore dell'ente.

## Art. 1 comma 1180 Finanziaria 2007:

*"...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..."*

## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

- ✓ Con **lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007**, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi **incluse** nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *"prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.
- ✓ Con **Interpello 22/2010** il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"*.

## LUL – CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- ✓ Il Dicastero del Lavoro ha confermato nel Vademecum del 5/12/2008 (oltreché nell'Interpello 22/2010 ) l'obbligo di istituzione del LUL per le co.co.co. amministrativo-gestionali.
- ✓ Al riguardo si rileva, però, che dalle **istruzioni al modello UNICO quadro RC** (che essendo approvate da un Decreto Ministeriale assumono sicuramente posizione di rilievo nella gerarchia delle fonti rispetto alla prassi rappresentata da vademecum ed interpelli), si evince chiaramente che **non costituiscono redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti nell'ambito di prestazioni amministrativo-gestionali in favore di ASD/SSD.**

## ART. 35, COMMA 6 DECRETO C.D. MILLEPROROGHE (L. 14/2009)

*"Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"*

### Riordino tipologie contrattuali

Il decreto si apre (art. 1) con una norma di principio: "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la **forma comune** di rapporto di lavoro".

L'art. 2 prevede, a far data dal 1/01/2016, **l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato:**

- ✓ **alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.



# JOBS ACT - D.LGS. 81/2015

## COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- ✓ **"Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"** sono state esonerate dall'applicazione presuntiva della disciplina del lavoro subordinato anche in caso di collaborazione esclusivamente personale, continuativa ed eterorganizzata.
- ✓ Se il **rinvio all'art. 90** è da riferirsi alle associazioni e società sportive dilettantistiche (commi 17 e 18) tutte le collaborazioni rese per il raggiungimento delle finalità istituzionali di ASD ed SSD sarebbero ricomprese nell'ambito di applicazione della norma; qualora invece lo si volesse riferire alle collaborazioni di cui all'art. 90 l'applicazione sarebbe circoscritta alle sole collaborazioni amministrativo-gestionali (comma 3).  
Si propende per la prima ipotesi.

***"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia"***

Gli "sportivi dilettanti" non hanno queste tutele, quindi...  
La "prestazione sportiva dilettantistica" è un ***tertium genus*** di prestazione d'opera, ulteriore rispetto alle prestazioni autonome o subordinate?

Mentre prima si parlava solo di "***addetti agli impianti sportivi***", ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS ritroviamo: ...

***20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;***

***22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive...***

***23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)***

# ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (E DELLO SPORT)

	<b>Datore di lavoro</b>	<b>Lavoratore</b>	<b>Totale</b>
Lavoratori iscritti all' <b>ENPALS</b> successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	23,81	9,19	<b>33,00</b>
Quota da versare all' <b>INPS</b> per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati)			<b>5,17</b>

# PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

## CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ

- ✓ **Sent. n. 9284 dell'11/07/2013, Trib. Roma.** Ad avviso del Giudicante, la **professionalità** della collaborazione sarebbe stata dimostrata da plurimi e convergenti elementi in quanto gli istruttori: tenevano dei **corsi stabili** (almeno 3 volte alla settimana di 3-4 h. a giornata); gestivano tali corsi in **piena autonomia**, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni; il **compenso** loro erogato *"non era occasionale ma fisso"* e di entità tale da poter costituire una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo se proporzionato all'impegno richiesto (V. anche **sent. 671/2013 Trib. Firenze, sent. 1/08/2013 Trib. Milano**).
- ✓ Ricercare e valutare la **stabilità della prestazione**, l'adeguata **competenza tecnica** e la corresponsione di un **compenso non marginale avuto riguardo anche al tempo impiegato**.

# PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

## CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ

- ✓ **Sent. C.d.A. Milano, Sez. Lav., n. 1172/2014** pubbl. il 16/01/2015 ha statuito che ***"il requisito della professionalità è richiesto dalla legge solo per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche, mentre nella seconda parte della norma (art. 67, lett.m cit.) – dedicata alle attività sportive vere e proprie – non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione (vedi C. App. Firenze, n. 6383/2014)"***.

# PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

## CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ

- ✓ Ad avviso delle Corti milanese e fiorentina (ma v. anche **sent. Trib. Venezia, Sez. Lav., n. 1060/2010**: "per le attività – come quella di istruttori – diverse da quelle amministrativo gestionali la normativa applicabile non richiede tali condizioni, ossia la **natura non professionale della contribuzione**"), il legislatore avrebbe già ritagliato il perimetro del professionismo (L. 91/1981) e, quindi, "**tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico, seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito.** Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva".
- ✓ Ci sarebbe "**una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame**" (così in sent. C.d.A. Milano, Sez. Lav., n. 1172/2014).

## PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI CASS., TERZA SEZ., SENT. N. 31840/14

✓ Tra le tante lucide ricostruzioni e statuizioni circa la normativa in materia di attività sportiva dilettantistica, la Cassazione - annullando con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso - ha avuto modo di precisare che ***"manca ... una indagine diretta a verificare quali fossero le caratteristiche delle prestazioni svolte ... essendosi invece fermata l'attenzione sul binomio attività svolta all'interno di una associazione sportiva – manifestazione sportiva (soprattutto per gli istruttori) ovvero sul genere di attività (di tipo gestionale - amministrativo per gli addetti alla reception e di tipo più manualistico per gli addetti alle pulizie), senza tuttavia alcuno specifico approfondimento collegato alla attività ispettiva e soprattutto senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza, o meno, di un rapporto di tipo subordinato"***.



## CIRCOLARE MIN. LAVORO 21/02/2014

- ✓ Il Ministero prende formalmente atto che la fattispecie agevolativa è stata "allargata", in via interpretativa, anche **alla formazione didattica e alla preparazione fisica.**
- ✓ Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: "*esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e l'Inps*", preso l'impegno di farsi promotore: "*d'intesa con l'INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche... svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale*" la circolare fornisce l'indicazione che, **ferma l'attività già avviata e i contenziosi in essere, l'attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al Registro CONI.**

## RIQUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE: CONSEGUENZE PREVIDENZIALI

---

- ✓ Iscrizione ex ENPALS indipendentemente dalla qualifica di autonomo o subordinato;
- ✓ Aliquota del 33% di cui il 23,81 a carico del datore di lavoro e 9,19 a carico del lavoratore;
- ✓ Imponibile: minimale giornaliero e massimale annuo o minimale CCNL Impianti Sportivi
- ✓ Sanzione civile (maxi-sanzione 45% dell'omissione contributiva)

# RIQUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE: CONSEGUENZE ASSICURATIVE

---

- ✓ Iscrizione Inail e recupero premi
- ✓ Rischio calcolato in base all'attività e agli strumenti utilizzati
- ✓ Sanzione civile (45% dell'omissione assicurativa)

# RIQUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE: CONSEGUENZE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE – LEGALE RAPPRESENTANTE TRASGRESSORE

---

- ✓ Omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro o omessa registrazione del lavoratore
- ✓ Omessa o inesatta comunicazione al Centro per l'Impiego
- ✓ Omessa consegna della lettera d'assunzione
- ✓ Omessa consegna dei prospetti paga
- ✓ Maxisanzione per lavoro sommerso

# LAVORO SPORTIVO = LAVORO IRREGOLARE?

## ART. 14 D.LGS. 81/08

1. *Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè di contrastare il fenomeno del **lavoro sommerso e irregolare** ... gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare **provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale** qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al **20%** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro*
6. *E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.*

**N.B.:** un non corretto inquadramento (prestazione sportiva dilettantistica in luogo di prestazione di lavoro) delle risorse umane operanti in favore di un'ASD/SSD (o la mancata comunicazione al Centro per l'impiego/istituzione del LUL laddove ritenuta obbligatoria) può condurre alla chiusura di un centro sportivo.

Ipotesi remota e con condivisibile ma già realizzatasi.

...

*"Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l'ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport ...*

*Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. M) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative..."*